



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

# **GLOSSARIO DELLA REVISIONE LEGALE**

### ***Affiliata di una società di revisione legale***

Ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo.

### ***Cliente***

È il soggetto che ha conferito l'incarico di revisione legale, che si identifica nella società o impresa i cui conti annuali sono soggetti a revisione legale, o nell'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva in materia di diritto societario 83/349/CE i cui conti consolidati sono soggetti a revisione legale.

### ***Codice delle assicurazioni private***

Codice introdotto con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### ***Consob***

Organismo pubblico (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), istituito ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216. È un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Ai sensi del d.lgs. 39/2010, vigila sui revisori legali e sulle società di revisione che svolgono con incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico (EIP) ed effettua il controllo di qualità sui soggetti che effettuano la revisione legale sui bilanci annuali e sui conti consolidati di tali enti.

### ***Conti annuali / Conti consolidati***

Sono i prospetti contabili, rappresentati dallo Stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che rappresentano la situazione sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto l'aspetto reddituale di una società o di un ente economico (conti annuali) o di un "gruppo" di soggetti economici, al termine di ciascun esercizio, generalmente di durata annuale. Sono i documenti sui quali si svolge l'attività della revisione legale, che analizza e confronta i dati ivi espressi con la documentazione di base (documenti contabili), con i criteri di valutazione adottati e con l'intero quadro normativo di riferimento, al fine di verificare e certificare con un ragionevole grado di certezza che la rappresentazione fornita nei detti conti annuali o consolidati sia attendibile e veritiera.

### ***Enti di interesse pubblico***

Sono le entità definite dall'articolo 16 del decreto legislativo 39/2010. Trattasi di soggetti che presentano un significativo interesse pubblico a causa della loro attività, delle loro dimensioni, del numero dei dipendenti o perché per loro natura presentano un interesse per un'ampia platea di soggetti. Sono, in particolare, qualificati enti di interesse pubblico le società italiane che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e della UE e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione, le banche, le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *u*) e le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *cc*) con sede legale in Italia, nonché le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc-ter*), del codice delle assicurazioni private, le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché

non quotati nei mercati regolamentati, siano diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le società di gestione dei mercati regolamentati, quelle che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, quelle di gestione accentrata di strumenti finanziari, quelle di intermediazione mobiliare, quelle di gestione del risparmio, quelle di investimento a capitale variabile, gli istituti di pagamento di cui alla Direttiva 2009/64/CE, gli istituti di moneta elettronica, e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

### ***Ente di revisione di un Paese terzo***

Ente di un Paese terzo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rilascia una relazione di revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità revisionata emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione. Per Paese terzo si intende uno Stato che non è membro dell'UE.

### ***Esame di idoneità professionale***

Esame finalizzato ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio della funzione di revisore legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Il superamento dell'esame, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa, abilita il soggetto all'iscrizione nel Registro e all'esercizio della revisione legale.

### ***Formazione continua***

Attività di aggiornamento professionale, finalizzata al perfezionamento ed al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, cui gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel Registro del tirocinio devono prendere parte, secondo le modalità previste dal Regolamento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

### ***Gruppo***

Insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127.

### ***Indipendenza***

Ai fini della revisione legale, per indipendenza deve intendersi la posizione di assoluta autonomia e terzietà che il revisore deve avere, sia sotto l'aspetto formale (cioè agli occhi dei terzi) che sotto l'aspetto sostanziale (cioè di fatto), nello svolgimento dell'incarico di revisione, nei confronti del soggetto sottoposto al controllo. L'indipendenza formale consiste nell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge o di regolamento; l'indipendenza sostanziale, che investe anche l'aspetto professionale, consiste nell'atteggiamento mentale indipendente nei confronti del cliente, che il revisore deve assumere e mantenere costantemente nel corso dello svolgimento dell'incarico, ed è fondato sulla consapevolezza da parte del revisore medesimo dell'inesistenza di qualunque circostanza

che per qualsivoglia motivo possa impedire l'imparzialità del proprio giudizio in ordine all'oggetto della revisione.

**Paese terzo**

Stato che non è membro dell'Unione europea.

**Principi contabili nazionali**

Sono i principi di riferimento ai quali deve attenersi chi redige un bilancio, emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità nel rispetto delle norme giuridiche in vigore. Hanno la funzione di integrare le norme del codice civile e di renderne più chiari i contenuti, illustrando le procedure per la formazione del bilancio di esercizio dell'impresa e le regole da seguire nella contabilizzazione, nella valutazione e nell'esposizione in bilancio di singole voci.

**Principi contabili internazionali**

I principi contabili internazionali, denominati "*International Financial Reporting Standards*" – IFRS (precedentemente denominati "*International Accounting Standards*" – IAS), sono i principi adottati dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile, l'International Accounting Standards Board (IASB). Ai sensi del Regolamento CE 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal 2005 tutte le società quotate dell'UE (comprese le banche e le imprese di assicurazione) devono redigere i loro bilanci applicando i principi contabili internazionali IFRS, mentre per le altre società l'applicazione dei predetti principi è facoltativa. L'utilizzo di tali principi ha la finalità di armonizzare le informazioni finanziarie societarie, garantendo la trasparenza e la comparabilità dell'informativa finanziaria e contabile.

**Principi di deontologia**

Sono i principi ai quali, in tema di revisione legale, il revisore o la società di revisione deve attenersi nell'accettazione e nell'espletamento di un incarico di revisione legale, con particolare riferimento al comportamento che il revisore deve tenere nei confronti del soggetto sottoposto a revisione.

I principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale sono elaborati, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs 39/2010, dagli ordini ed associazioni professionali convenzionati ed approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

**Principi di indipendenza**

Sono i principi ai quali, in tema di revisione legale, il revisore o la società di revisione deve attenersi al momento dell'accettazione e nell'espletamento di un incarico di revisione legale. I principi di indipendenza tendono a garantire che l'autonomia e l'indipendenza tra soggetto che effettua la revisione legale ed il soggetto sottoposto all'attività di revisione, ai fini di una assoluta imparzialità nel giudizio finale su quanto sia stato oggetto di revisione.

I principi di indipendenza ed obiettività sono elaborati, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 39/2010, dagli ordini ed associazioni professionali convenzionati e approvati dal Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. In ambito internazionale, un riferimento in materia di principi di indipendenza è rappresentato dal codice etico dell'IFAC ("*2010 Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*").

### **Principi di revisione**

Costituiscono gli standard di riferimento cui i soggetti che esercitano l'attività di revisione legale si attengono nello svolgimento di un incarico commissionato dal cliente.

In ambito internazionale, i principi di revisione sono i principi ISAs (International Standards on Auditing) elaborati dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) dell'IFAC (International Federation of Accountants).

La direttiva comunitaria 2006/43/CE in materia di revisione legale sui conti annuali e consolidati prescrive ai revisori legali e alle società di revisione di svolgere la revisione legale sui bilanci in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione Europea. Nelle more del procedimento di adozione dei principi di revisione comunitari, il d.lgs. 39/2010 stabilisce che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da ordini ed associazioni professionali e dalla Consob. I principi elaborati a livello nazionale da parte dei soggetti convenzionati tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

### **Registro o Registro dei revisori legali**

È il registro nel quale sono iscritti i revisori legali persone fisiche e le società di revisione legale, tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 39/2010. L'iscrizione nel Registro dei revisori dà diritto all'uso del titolo di revisione legale.

### **Registro del tirocinio**

È un registro nel quale sono iscritti coloro che - in possesso dei requisiti di onorabilità e del titolo di studio previsti dall'art 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del D.M. 25 giugno 2012, n. 146 - intendono effettuare il previsto periodo triennale di tirocinio presso un revisore o una società di revisione in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante stesso, ai fini del successivo esame di abilitazione per l'accesso al Registro dei revisori legali.

### **Relazione di revisione legale**

È il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione.

### **Responsabile della revisione**

È il revisore legale cui è stato conferito un incarico o, nel caso di conferimento dell'incarico ad una società di revisione, il soggetto iscritto nel Registro responsabile del suo svolgimento.

**Rete**

È la struttura alla quale appartengono il revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali. Una rete comprende la società di revisione che esegue la revisione legale come pure le sue consociate e qualsiasi altra entità controllata dalla società di revisione o soggetta con essa ad un controllo, una proprietà o una gestione comuni, o collegata o associata in altro modo alla società di revisione attraverso l'uso di una denominazione comune o la messa in comune di significative risorse professionali.

**Revisione legale**

Con la definizione di *revisione legale* deve intendersi la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 39/2010 e dei regolamenti attuativi dello stesso o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro della UE, alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

Più in generale, la revisione legale dei conti può intendersi come un processo complesso di verifiche e procedure svolte in conformità ai principi di revisione, finalizzata a verificare che il bilancio di esercizio sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa sottoposta a revisione.

La revisione legale è svolta da revisori abilitati e iscritti nell'apposito Registro, o da società di revisione costituite nelle forme di legge.

**Revisore legale**

È una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2010 ed iscritta nell'apposito Registro, ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

**Revisore di un Paese terzo**

È una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea.

**Revisore del gruppo**

È il revisore legale, o la società di revisione legale, incaricati della revisione legale dei conti consolidati.

**Sistema di controllo interno**

È l'insieme delle regole, delle procedure, e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e

monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

### ***Società di revisione legale***

È una società abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 39/2010 ed iscritta nel Registro, ovvero un'impresa abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

### ***Soggetto presso il quale è svolto il tirocinio***

È il revisore legale ("*dominus*") presso il quale un tirocinante svolge il periodo di tirocinio. Può assumere il ruolo di *dominus* un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi, che abbiano la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

### ***Tirocinante***

È il soggetto che, in possesso dei requisiti previsti, si iscrive nel registro del tirocinio per lo svolgimento del periodo triennale di formazione pratica presso un revisore legale o una società di revisione legale.

### ***Tirocinio***

È il periodo di formazione pratica, di durata triennale, finalizzato ad acquisire le competenze professionali necessarie per l'esercizio della revisione legale e le conoscenze necessarie per il superamento dell'esame di abilitazione. È svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale.

### ***TUB***

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

### ***TUIF***

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.